

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DIRITTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

In data non precisata, il ricorrente aveva chiesto l'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354 del 1975,<sup>18</sup> con riferimento al periodo di detenzione compreso tra il 12 gennaio 1976 e il 23 maggio 1998.

Il magistrato di sorveglianza di Bologna concesse il beneficio richiesto per il periodo di novanta giorni relativo al lasso temporale compreso tra il 23 maggio 2003 e il 23 maggio 2004, rigettando la domanda per il periodo di detenzione anteriore al maggio 1998, poiché risultava che il ricorrente era stato condannato dalla corte d'assise d'appello di Palermo per un reato commesso dopo il 23 maggio 1998 (associazione mafiosa). Il Messina si rivolse, pertanto, al tribunale di sorveglianza di Bologna, argomentando che il rigetto della sua richiesta era frutto di un errore non avendo egli commesso altri reati successivamente al 1998, ma tale impugnazione fu rigettata. La sentenza fu, poi, cassata in sede di legittimità, a causa dell'assenza di motivazione in ordine all'individuazione dei reati che sarebbero stati commessi; dell'assenza di valutazione dell'eventuale impatto di tali reati sulla decisione di concedere la liberazione anticipata; del fatto che il giudice non aveva tenuto conto della partecipazione del ricorrente ai programmi di reinserimento sociale.

La causa fu rinviata dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame. Con provvedimento del 9 dicembre 2005, la Procura ricalcolò la durata della detenzione che il ricorrente doveva ancora scontare, verificando che i reati per i quali il ricorrente era stato condannato dalla corte d'assise d'appello di Palermo erano stati commessi fino al mese di settembre 1989 e non dopo il 1998. Tuttavia, il tribunale di sorveglianza di Bologna confermò la precedente decisione attenendosi alle risultanze del casellario giudiziale che attestavano, quale data di commissione dell'ultimo reato, il mese di settembre 1998.

Il ricorrente presentò nuovamente ricorso per cassazione, denunciando l'esistenza di un errore sulla data riportata nel casellario giudiziale e la mancanza di imparzialità del tribunale di sorveglianza.

La Corte di cassazione, senza alcuna motivazione relativa alla doglianza riguardante la dedotta imparzialità, respinse il ricorso, ritenendo che la perpetrazione del reato di associazione di

<sup>18</sup> L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, prevede che: "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.  
2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.  
3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.  
4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo."

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

tipo mafioso sarebbe potuta continuare ben oltre il 1993, in quanto lo stato di detenzione non esclude, in linea di principio, la possibilità di commettere un reato di questo tipo.

Il ricorrente presentò una nuova domanda di liberazione anticipata e, il 12 luglio 2007, il casellario giudiziale fu modificato nel senso indicato dal provvedimento della Procura.

Con una decisione depositata l'8 ottobre 2007 il magistrato di sorveglianza di Bologna concesse, infine, al ricorrente una liberazione anticipata di quattrocentocinque giorni per buona condotta, che portò alla scarcerazione del Messina.

Ancorché ritenesse comunque errato il calcolo del beneficio concesso (in quanto il giudice non avrebbe preso in considerazione il periodo compreso tra il 23 novembre 2006 e l'8 ottobre 2007) il Messina non adì nuovamente il tribunale di sorveglianza, ma si rivolse direttamente alla Corte di Strasburgo, affermando che, a decorrere dal 19 gennaio 2007, la sua detenzione era divenuta irregolare in quanto non più derivante da una condanna, ma da una concessione tardiva della liberazione anticipata, basata su un errore materiale del suo casellario giudiziale.

➤ *Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)*

La Corte ha osservato, in primo luogo, che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione non attribuisce, in quanto tale, al condannato il diritto a beneficiare di un'amnistia o della liberazione anticipata, a meno che i giudici non dispongano di alcun potere discrezionale e siano tenuti ad applicare tali misure a coloro che soddisfino le condizioni richieste dalla legge per beneficiarne.

Ciò premesso, la Corte ha considerato che, ai sensi dell'articolo 54 della legge n. 354 del 1975 e conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, le autorità competenti godono di un certo margine di apprezzamento al fine di stabilire se per un detenuto ricorrano i criteri di buona condotta e di partecipazione ai programmi di reinserimento in maniera reale e non puramente fittizia o pretestuosa richiesti per la concessione del beneficio penitenziario. Tuttavia, questa libertà di valutazione non è priva di limiti e ciascuna decisione deve essere debitamente motivata in diritto e in fatto. Quando le condizioni sono soddisfatte, le autorità giudiziarie devono perciò accordare la liberazione anticipata nella misura stabilita dalla legge.

Nel caso di specie, la Corte ha constatato che, a causa dell'errore materiale contenuto nel casellario giudiziale del ricorrente, questi risultava aver effettivamente espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto.

Ha concluso, quindi, che la detenzione supplementare in questione, pari a otto mesi e venti giorni, si traducesse in una detenzione irregolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione.

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

*➤ Violazione dell'articolo 5, paragrafo 5<sup>19</sup>*

La Corte ha rammentato che il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione previsto dall'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione presuppone che sia stata accertata la violazione di uno dei precetti dell'articolo stesso. Nel caso di specie, posto che tale accertamento risulta già effettuato, alla Corte non rimaneva che determinare se il ricorrente avesse avuto, al momento della presentazione del ricorso dinanzi ad essa, la possibilità di chiedere una riparazione per il pregiudizio subito. Al riguardo, la Corte ha rilevato come spettasse al Governo indicare con sufficiente chiarezza quali ricorsi utili avrebbe dovuto presentare l'interessato in materia, non potendo essa sostituirsi ai giudici nazionali per determinare la base giuridica sulla quale il risarcimento poteva essere accordato. Poiché il Governo non ha fornito indicazioni sul rimedio che il ricorrente avrebbe dovuto esperire per ottenere un indennizzo, la Corte ha concluso per la violazione anche dell'articolo 5, paragrafo 5, della Convenzione.

*➤ Manifesta infondatezza della contestazione relativa all'articolo 6*

Il ricorrente aveva sostenuto anche la violazione dell'articolo 6 della Convenzione a causa della mancanza di imparzialità che avrebbe inficiato la procedura dinanzi al tribunale di sorveglianza di Bologna (decisione del 28 settembre 2006). In particolare, egli aveva affermato che il presidente del collegio aveva esaminato in precedenza, nell'ambito dello stesso procedimento, lo stesso tipo di domanda in qualità di magistrato di sorveglianza (decisione del 17 giugno 2004).

La Corte ha esaminato questo motivo di ricorso e, valutati tutti gli elementi a disposizione, ha ritenuto di non rilevare alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione. Di conseguenza ha concluso per la manifesta infondatezza della doglianza.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Sul piano delle misure individuali si rileva che la Corte non ha accordato alcuna somma a titolo di equa soddisfazione in quanto le richieste di parte ricorrente non sono state supportate dai necessari documenti giustificativi.

Sotto il profilo delle misure in forma specifica, si deve considerare che la giurisprudenza interna si è pronunciata nel senso della possibilità di utilizzare la procedura prevista dagli articoli 314 e 315 c.p.p. come strumento per indennizzare una ingiusta detenzione, anche nei casi in cui un soggetto non abbia potuto approfittare interamente dello sconto di pena che gli era dovuto.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Articolo 5, paragrafo 5: "5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione."

<sup>20</sup> Corte di cassazione, sentenza n. 18542 del 5 maggio 2014.

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Sul piano delle misure generali, la Corte, al paragrafo 56 della sentenza, ha osservato che competeva al Governo indicare con sufficiente chiarezza quali pertinenti mezzi di ricorso l'interessato avrebbe dovuto utilizzare nel caso. Ora il Governo ritiene che la sentenza della Corte di cassazione citata nelle misure individuali, dimostra che esisteva la possibilità di applicare la procedura per il risarcimento prevista dagli articoli 314 e 315 c.p.p., utilizzando l'interpretazione estensiva che prevede l'applicazione della procedura anche alle situazioni in cui si tratta di sconto di pena non interamente applicato. La sentenza della Corte europea va a rinforzare questa interpretazione estensiva del rimedio, conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale esposte nelle sentenze n. 348 et 349 del 2007, nelle quali è espressamente affermato che il giudice interno, fra le possibili interpretazioni della legge, deve sempre scegliere quelle conformi alla Convenzione, secondo l'interpretazione della sua Corte.

Sulla base delle esposte considerazioni, l'Italia ha presentato un bilancio d'azione nel quale il Governo ha rappresentato di *"ritenere che, in ragione della particolarità del caso e della possibilità di accedere ad un rimedio interno [effettivo] non ci sono ulteriori misure da adottare"* e, pertanto, ha chiesto la conclusione dell'esame relativo all'esecuzione della sentenza.

• *Gallardo Sanchez c. Italia* - Sentenza 24 marzo 2015 (ricorso n. 11620/07)

**Esito: violazione articolo 5, paragrafo 1, lettera f)**

**QUESTIONI AFFRONTATE:****Libertà personale - Custodia cautelare - Durata massima in pendenza di procedimento di estradizione**

Il Sig. Manuel Rogelio Gallardo Sanchez, cittadino venezuelano, il 19 aprile 2005 fu sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dalla corte d'appello di Atene per incendio doloso. Dopo la convalida di rito e l'emissione dell'ordinanza cautelare da parte della corte d'appello di Roma, il Ministero della giustizia chiedeva il mantenimento della misura cautelare. Nel maggio 2005 le autorità greche inviarono la domanda estradizionale.

Il ricorrente presentava tre richieste di scarcerazione, tutte respinte dalla corte d'appello che, con sentenza del 12 gennaio 2006, dichiarò sussistenti le condizioni per l'estrazione del Gallardo Sanchez, avendo verificato la conformità della richiesta delle autorità greche con la Convenzione europea in materia, il rispetto dei principi del *ne bis in idem* e della doppia incriminazione e la mancanza di motivi discriminatori o politici alla base dell'incriminazione.

Contro tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, sostenendo la perenzione dell'arresto provvisorio, per la tardiva presentazione della domanda estradizionale nonché la

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

manca di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. La Corte di cassazione rigettò il ricorso. Il 9 ottobre 2006 il Ministero della giustizia firmava il decreto di estradizione.

Dinanzi alla Corte europea, Gallardo Sanchez ha invocato l'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione, lamentando che la sua detenzione cautelare in vista dell'extradizione, durata circa un anno e sei mesi (dal 19 aprile 2005 al 26 ottobre 2006), si era protratta per un tempo eccessivo, rispetto al carattere, relativamente semplice, a suo avviso, della procedura di estradizione e pertanto era da considerarsi illegittima.

➤ *Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f)*

La Corte - che rivendica il potere di qualificare giuridicamente i fatti di causa - ha ritenuto di dover esaminare il ricorso alla luce dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f)<sup>21</sup> e dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia.

In particolare, la Corte, pur riconoscendo, nel caso di specie, la regolarità della procedura e la conformità della detenzione all'ordinamento nazionale ha, tuttavia, rammentato che il rispetto dei termini previsti dal diritto interno non comporta automaticamente la compatibilità della detenzione con le esigenze che derivano dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione (*Auad c. Bulgaria*, n. 46390/10, § 131, 11 ottobre 2011). Questa disposizione, secondo la Corte, richiede una valutazione ulteriore finalizzata a proteggere dall'arbitrio ogni soggetto privato della libertà personale - nozione, questa, che prescinde dalla conformità con il diritto nazionale - cosicché la privazione della libertà potrebbe essere regolare secondo la legislazione interna, ma arbitraria secondo la Convenzione (*Saadi c. Regno Unito [GC]*, n. 13229/03, §§ 67, 2008 e *Suso Musa c. Malta*, n. 42337/12, § 92, 23 luglio 2013). Al riguardo la Corte ha sottolineato che, alla luce di tale disposizione, la privazione della libertà personale potrebbe essere giustificata solo in forza di una procedura d'extradizione condotta con la dovuta diligenza. Compito della Corte, dunque, non è quello di valutare se la durata della procedura di estradizione sia stata nel suo insieme ragionevole, ma di stabilire se la durata della detenzione non abbia ecceduto il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Sotto questo profilo, se vi sono stati dei periodi di inattività da parte delle autorità e, dunque, una mancata diligenza, il mantenimento in carcere cessa di essere giustificato.

La Corte, per valutare la diligenza, ha ritenuto necessario distinguere due forme di estradizione: quella ai fini di esecuzione di una pena e quella ai fini di un processo penale. Nel caso

<sup>21</sup> L'articolo 5, rubricato "Diritto alla libertà e alla sicurezza" al paragrafo 1, lettera f) prevede:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: [...]

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolare di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione."

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

in esame, essendo il procedimento penale ancora pendente, la persona sottoposta a custodia cautelare a fini estradizionali godeva della presunzione di innocenza; inoltre, in tale fase di attesa della decisione sull'extradizione, il diritto di difendersi dal merito delle accuse è considerevolmente limitato, se non addirittura inesistente posto che, peraltro, alle Autorità dello Stato richiesto è interdetto ogni esame del merito del procedimento. Per tutte queste ragioni, la tutela dei diritti della persona interessata e il corretto svolgimento della procedura, compresa l'esigenza di processare la persona entro un termine ragionevole, impongono allo Stato destinatario della richiesta di estradizione di agire con una maggiore diligenza. Nel menzionare la propria giurisprudenza in materia la Corte ha ricordato di aver già considerato eccessivi, in ragione dei ritardi da parte delle autorità interne, periodi di detenzione, rispettivamente, di un anno e undici mesi ai fini estradizionali (*Quinn c. Francia*, 22 marzo 1995) e di tre mesi ai fini dell'espulsione (*Tabesh c. Grecia*, n. 8256/07, § 56, 26 novembre 2009).

Nel precisare che, nel caso di specie, la detenzione ai fini estradizionali è durata circa un anno e sei mesi, la Corte ha rilevato che nelle varie fasi della procedura si sono verificati ritardi importanti, a cominciare dalla prima udienza della corte d'appello, fissata sei mesi dopo l'invio della domanda d'extradizione alla stessa corte e otto mesi dopo aver sottoposto l'interessato a custodia cautelare. Né la Corte ha condiviso la posizione del Governo italiano mirante ad addossare il ritardo ai ricorsi promossi dal ricorrente durante la detenzione estradizionale, atteso che tali ricorsi, basati anche sul fatto che la detenzione si prolungava in assenza di un'udienza sul merito, non erano ostativi ad un'anticipazione dell'udienza nel merito da parte della corte d'appello. La Corte ha sottolineato poi come si trattasse di procedimento tutt'altro che complesso e che il compito della corte d'appello si dovesse limitare all'analisi dei seguenti elementi: verificare se la domanda di estradizione era stata presentata secondo le forme previste dalla Convenzione europea; assicurarsi che fossero stati rispettati i principi del *ne bis in idem* e della doppia incriminazione; escludere che alla base delle azioni penali vi fossero ragioni di natura discriminatoria o politica. La legge non autorizzava valutazioni sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza né era stata necessaria alcuna inchiesta o attività istruttoria. Altrettanto ingiustificati, a giudizio della Corte, erano i quattro mesi di tempo che la Corte di cassazione aveva impiegato per depositare la sua sentenza, di una sola pagina, nella quale si limitava a precisare che la domanda di estradizione era stata inviata nei termini ma che essa non aveva competenza a valutare le accuse mosse contro il ricorrente dalle autorità greche. Infine, per quanto riguarda l'argomento del Governo secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto accelerare la procedura non opponendosi all'extradizione, la Corte, nel ritenere che una tale opposizione potrebbe in principio giustificare un prolungamento della detenzione, ha tuttavia puntualizzato che la stessa

*PARTE PRIMA- L'ESCLUSIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

non potrebbe però, qualora si rendesse necessario un controllo giurisdizionale, sollevare lo Stato dalla sua responsabilità per un eventuale ritardo ingiustificato durante la fase giudiziaria.

La Corte ha concluso, pertanto, che la detenzione del ricorrente non era stata "regolare" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione.

#### MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE

Non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta di indennizzo, la Corte europea non ha concesso alcuna equa soddisfazione. Nessuna misura individuale è pertanto adottabile, essendo stata già disposta l'extradizione.

Quanto alle misure di ordine generale, si rileva che il Ministero della giustizia ha richiamato l'attenzione dei Procuratori generali delle Corti d'appello sulle importanti implicazioni che la sentenza pone in tema di interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obblighi di tutela convenzionale, al fine di prevenire ulteriori condanne in casi analoghi.

• *Baratta c. Italia* - Sentenza 13 ottobre 2015 (ricorso n. 28263/09)

**Esito:** violazione articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

#### QUESTIONI AFFRONTATE:

**Libertà personale** - Condanna ad una pena detentiva di un imputato contumace perché detenuto all'estero - Detenzione senza titolo

La vicenda in esame è caratterizzata da un percorso processuale lungo e articolato di cui si riassumono gli snodi principali.

Il 7 gennaio 1994 il GIP di Catanzaro aveva emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti del ricorrente, accusato, tra l'altro, di omicidio e partecipazione ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso.

Trovandosi il ricorrente in Brasile, le autorità italiane inoltravano a tale Stato una richiesta di custodia cautelare finalizzata all'extradizione. Nel 2007, al momento del suo arresto in Brasile, però, il ricorrente veniva trovato in possesso di un passaporto con dati falsi e fu accusato e condannato in quel Paese per tale reato. La richiesta di estradizione fu accolta soltanto in parte dalle autorità brasiliane, perché il principio di specialità imponeva di escludere la possibilità di perseguire il ricorrente in Italia per alcuni capi di accusa a suo carico. Il ricorrente si opponeva all'extradizione, la relativa procedura durava diversi mesi, finché nell'ottobre 1999 il ricorrente evadeva dal carcere brasiliano. In seguito veniva nuovamente arrestato ed estradato verso l'Italia l'11 aprile 2001.

Nel frattempo, nell'ambito del procedimento penale avviato contro di lui in Italia, il ricorrente era stato dichiarato latitante, rinviato a giudizio dinanzi alla corte d'assise di Cosenza e

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

giudicato in contumacia. La richiesta del difensore dell'imputato di revoca della decisione di applicazione del giudizio contumaciale, basata sulla circostanza che l'imputato era detenuto in Brasile a fini estradizionali per gli stessi fatti per i quali veniva processato, non fu accolta dalla corte d'assise nonostante il ricorrente sostenesse che all'epoca dei fatti la procura generale di Catanzaro fosse stata formalmente informata del suo arresto. Il processo in contumacia si concludeva in primo grado con la condanna del ricorrente all'ergastolo, sentenza confermata dalla corte d'appello di Catanzaro con la sentenza del 13 marzo 1999 e dalla Corte di cassazione con sentenza del 3 luglio 2000.

➤ *L'incidente di esecuzione*

Nel 2007, il ricorrente intentava incidente di esecuzione, in base all'articolo 670, primo comma, c.p.p., sostenendo che la dichiarazione di latitanza e la procedura in contumacia dovevano essere considerate insussistenti e che il fatto di essere stato sottoposto a custodia cautelare a fini estradizionali fosse comunque incompatibile con una dichiarazione di latitanza. Pertanto, le sentenze di condanna non avrebbero dovuto essere notificate al suo avvocato, ma a lui stesso nel luogo in cui era detenuto in Brasile. Di conseguenza chiedeva che la sua condanna fosse dichiarata non esecutiva e che gli fosse notificata nuovamente la sentenza di primo grado, dandogli così la possibilità di proporre appello e di partecipare al suo processo. A tal fine, precisava di non aver conferito al legale, nominato al momento dell'avvio del procedimento penale, il mandato di impugnare le decisioni pronunciate in contumacia e che l'articolo 571, terzo comma, c.p.p., in vigore all'epoca dei fatti, prevedeva che in assenza di tale mandato, il difensore non potesse interporre appello o ricorrere per cassazione.

Con ordinanza del 18 marzo 2008, la corte d'assise d'appello di Reggio Calabria rigettava l'incidente di esecuzione, osservando che secondo la giurisprudenza della corte di cassazione (sez. I, n. 3517 del 15 giugno 1998), in sede esecutiva non potevano essere dedotte e rilevate questioni riguardanti nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione e che qualsiasi errore di fatto *in iudicando* o *in procedendo* doveva essere oggetto di un ricorso ad hoc nell'ambito del procedimento penale sulla fondatezza delle accuse e non rientrava nella competenza del giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie, l'avvocato del ricorrente aveva eccepito l'invalidità della dichiarazione di latitanza e della sentenza per contumacia tramite l'appello e il ricorso per cassazione, ma sia la corte d'assise d'appello che la corte di cassazione avevano esaminato questa eccezione e l'avevano rigettata. Ne conseguiva che ogni questione riguardante la decisione di giudicare il ricorrente in contumacia era ormai divenuta cosa giudicata e ciò ne impediva l'esame. L'ordinanza della corte d'assise d'appello fu confermata dalla corte di cassazione con sentenza n. 4554 del 2009.

*PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 175, secondo comma, c.p.p. (sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009) nella parte in cui non consentiva la restituzione dell'imputato nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione era stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato, il ricorrente presentava una richiesta di restituzione nel termine. Con l'ordinanza del 9 marzo 2010, la corte d'assise d'appello di Catanzaro rigettava la richiesta, osservando che la condanna del ricorrente era ormai passata in giudicato e, pertanto, non poteva avvalersi della sentenza della Corte costituzionale.

Quest'ordinanza veniva annullata, senza rinvio, dalla Corte di cassazione con sentenza del 17 gennaio 2011, che disponeva la rimessione del ricorrente nel termine per impugnare la condanna del 1997 pronunciata nei suoi confronti dalla corte d'assise di Cosenza. La Corte di cassazione dichiarava, inoltre, la cessazione degli effetti della condanna definitiva del ricorrente e disponeva la revoca dell'ordine di esecuzione della condanna nonché l'immediata liberazione del ricorrente ove non detenuto per altro titolo.

Rimesso nei termini, il Baratta impugnava l'originaria sentenza del 9 giugno 1997, ottenendo dalla corte d'assise d'appello di Catanzaro, il 14 giugno 2012, la declaratoria di nullità della pronuncia di condanna, per l'omessa verifica della cessazione dello stato di latitanza a seguito della detenzione a fini estradizionali in Brasile, con conseguente rimessione del processo al primo giudice. Contro tale pronuncia la Procura presentava ricorso per cassazione che fu respinto. Il processo di primo grado contro il ricorrente veniva riaperto e l'interessato ebbe la facoltà di parteciparvi. Con sentenza del 16 dicembre 2014, la corte d'assise di Cosenza dichiarava non doversi procedere per prescrizione dei reati. La Procura impugnava la sentenza.

Alla data delle ultime informazioni ricevute dalla Corte europea (5 maggio 2015), il procedimento risultava ancora pendente dinanzi alla corte d'assise d'appello di Catanzaro.

➤ *Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1*

Dinanzi alla Corte europea il ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 6, 2 del Protocollo 7, e 13.

La Corte ha preliminarmente constatato come gli elementi forniti dalle parti in causa, se considerati globalmente, mostrassero nettamente che la vicenda sottoposta al giudizio si poneva sul terreno dell'articolo 5. Sull'invito del Governo a non andare "ultra petita", posto che la violazione di tale articolo non era stata dedotta dalla parte ricorrente, la Corte ha ricordato che essa è libera di dare ai fatti della causa una qualificazione giuridica diversa da quella che gli attribuisce l'interessato.

La Corte, dopo aver osservato che: a) l'obbligo di garantire all'accusato il diritto di essere presente nella sala d'udienza è uno degli elementi essenziali dell'articolo 6 (cfr. *Stoichkov c. Bulgaria*,

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

2005); b) il rifiuto di riaprire un procedimento che si è svolto in contumacia, mancando qualsiasi indicazione che l'accusato avesse rinunciato al suo diritto a comparire, è stato considerato come un *"flagrante diniego di giustizia"* che corrisponde alla nozione di procedimento *"manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 o ai principi che quest'ultimo sancisce"*; c) l'11 aprile 2001, il ricorrente era stato incarcerato in esecuzione di una *"condanna da parte di un tribunale competente"*, ha concluso nel senso che tale privazione della libertà rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione ed era conforme allo scopo di questa disposizione.

Tuttavia, il procedimento penale a carico del ricorrente, iniziato nel 1994 e terminato con la sentenza della Corte di cassazione del 3 luglio 2000, si era svolto in contumacia, mentre l'interessato era detenuto a fini estradizionali in Brasile e non aveva manifestamente rinunciato al suo diritto a comparire; né la circostanza per la quale, esercitando una facoltà riconosciuta dalla legge, il ricorrente si era opposto all'extradizione poteva essere interpretata come un tentativo di sottrarsi alla giustizia o come una rinuncia tacita a partecipare al processo.

Alla luce della propria giurisprudenza in materia, la Corte europea ha ritenuto che un procedimento di questo tipo, accompagnato dal reiterato rifiuto di riaprire e/o di tener conto dell'impedimento obiettivo rappresentato dalla detenzione a fini estradizionali all'estero, fosse *"manifestamente contrario alle disposizioni dell'articolo 6 o ai principi che quest'ultimo sancisce"*. E questa constatazione conduceva inevitabilmente alla conclusione che la privazione della libertà del ricorrente, in esecuzione della decisione adottata nell'ambito di questo procedimento, era arbitraria e dunque contraria all'articolo 5, paragrafo 1 a) della Convenzione. La Corte ha ritenuto non rilevante che la vicenda in cui era incorso il ricorrente fosse congruente con la giurisprudenza seguita all'epoca dai giudici italiani. Inoltre, seppure in seguito la Corte di cassazione avesse accettato di riaprire il termine per presentare appello e il ricorrente avesse potuto ottenere un nuovo processo a cui presenziare, tuttavia il riconoscimento tardivo della violazione dei diritti dell'accusato non poteva fornire una giustificazione, a posteriori, ad una privazione della libertà che si era protratta per circa nove anni e nove mesi.

#### MISURE ADOTTATE

La Corte non ha accordato al ricorrente alcun indennizzo, dichiarando che la constatazione della violazione costituiva di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dal ricorrente. Non vi sono, pertanto, misure individuali da eseguire.

Sotto il profilo delle misure generali si rileva che si è trattato di un caso isolato, avente ad oggetto fatti accaduti prima delle modifiche legislative in materia di processo contumaciale e di restituzione in termini. Non sussistono pertanto misure da attuare, stante l'odierno allineamento dell'ordinamento nazionale ai principi della Convenzione.

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO***• *Khlaifia e altri c. Italia* – Sentenza 1 settembre 2015 (ricorso n. 16483/12)**

**Esito:** **violazione articolo 3**  
**violazione articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4,**  
**violazione articolo 4, Protocollo 4,**  
**violazione articolo 13, in combinato con l'articolo 3 e l'articolo 4, Protocollo 4**

**QUESTIONI AFFRONTATE:****Detenzione in un Centro di primo soccorso - Divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti - Mancata possibilità di un ricorso effettivo**

All'origine della causa vi è un ricorso presentato da tre cittadini tunisini che, partiti dalle coste tunisine su imbarcazioni di fortuna, sbarcarono in Italia, sull'isola di Lampedusa, il 17 e il 18 settembre 2011. Furono trasferiti nel Centro di Soccorso e Prima Accoglienza (CSPA) di Contrada Imbriacola, dove le autorità italiane, dopo aver dispensato i primi soccorsi, procedettero alla loro identificazione.

Pochi giorni dopo, una rivolta scoppiata tra i migranti provocò un grave incendio nel centro, costringendo le Autorità al trasferimento degli ospiti nel parco sportivo di Lampedusa: da lì i ricorrenti, insieme ad altri 1.800 migranti, fuggirono e raggiunsero il centro abitato dando luogo a manifestazioni nelle strade. Fermati dalla polizia, furono ricondotti nel centro di accoglienza e poi imbarcati in aerei con destinazione Palermo, dove furono trasferiti a bordo di navi ormeggiate nel porto della città. Rimasero a bordo delle navi rispettivamente fino al 27 e al 29 settembre, quando furono trasportati all'aeroporto di Palermo per essere rimpatriati. Prima di salire sugli aerei, furono identificati dinanzi al console della Tunisia conformemente agli accordi italo-tunisini dell'aprile 2011. Giunti all'aeroporto di Tunisi i ricorrenti furono rimessi in libertà.

Nel ricorso alla Corte europea i ricorrenti hanno lamentato di essere stati accolti in spazi sovraffollati e sporchi e di essere stati obbligati a dormire sul pavimento a causa della scarsità di letti disponibili e della cattiva qualità dei materassi; che i pasti venivano consumati all'esterno, seduti per terra e che il centro era sorvegliato in permanenza dalle forze dell'ordine, in modo che qualsiasi contatto con l'esterno era impossibile.

Quanto alla permanenza a bordo delle navi hanno sostenuto di essere stati **insultati** e maltrattati dagli agenti di polizia che li sorvegliavano e di non aver ricevuto alcuna informazione da parte delle autorità. Hanno, inoltre, affermato che per tutta la durata della loro permanenza in Italia non sarebbe stato mai rilasciato loro alcun documento.

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

Sullo specifico punto, il Governo, in allegato alle sue osservazioni, ha prodotto tre decreti di respingimento nominativi, datati 27 e 29 settembre 2011, adottati nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n. 286 del 1998<sup>22</sup>. Tali decreti, redatti in italiano con una traduzione in lingua araba, contenevano l'identificazione del migrante, la constatazione dell'ingresso nel territorio italiano in elusione dei controlli e il dispositivo di espulsione con accompagnamento alla frontiera. I decreti erano accompagnati da un verbale di notifica, anch'esso redatto in italiano con traduzione in arabo, e recavano l'annotazione, manoscritta nello spazio riservato alla firma dei ricorrenti, che gli interessati si erano rifiutati di firmare e ricevere copia.

*➤ Violazione dell'articolo 5, paragrafo 1*

Nella sua difesa, il Governo aveva preliminarmente sollevato un'eccezione di ricevibilità, asserendo che la condizione dei ricorrenti non potesse essere ricondotta al concetto di privazione di libertà personale, essendosi le autorità limitate a soccorrere e identificare i ricorrenti, conformemente alla normativa nazionale ed europea, sottolineando in particolare come il CSPA e le navi sulle quali i migranti erano stati successivamente imbarcati non potessero essere considerati altro se non strutture di accoglienza.

Nell'esaminare l'eccezione la Corte ha richiamato, anzitutto, il principio per cui ogni apprezzamento circa l'effettiva privazione di libertà subita da un individuo deve necessariamente prendere le mosse dalla disamina della sua situazione concreta alla luce di un insieme di criteri come la tipologia, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura concretamente considerata. Rilevato poi, che le condizioni di trattenimento riferite dai ricorrenti trovavano conferma sia nei

<sup>22</sup> L'articolo 10 (*Respingimento*) del decreto legislativo 25-7-1998 n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, recita: "1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.

3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza."

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA PRONUNCIA DELLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO*

rapporti internazionali sul CSPA di Lampedusa<sup>23</sup>, sia in quello pubblicato dal Parlamento italiano<sup>24</sup> e osservato come la fuga dei migranti dal CSPA ed il loro ri-accompagnamento coattivo da parte delle forze dell'ordine militassero nel senso che la permanenza nel CSPA fosse avvenuta contro la volontà dei migranti medesimi, la Corte ha concluso che, in concreto e a dispetto della qualificazione del CSPA operata dal diritto interno, i ricorrenti erano stati ivi trattenuti nell'ambito di una vera e propria privazione della libertà personale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.

Nel merito, l'avversa difesa aveva rilevato sia che l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, pur legittimando i cd. *respingimenti differiti*, non prevede alcuna forma di privazione di libertà nei riguardi del migrante, sia che la situazione emergenziale allegata dal Governo italiano non appariva di portata tale da consentire alcuna deroga al divieto di privazione di libertà senza controllo giurisdizionale e, comunque, l'Italia non aveva mai invocato la deroga prevista dall'articolo 15 per i casi d'urgenza. Pertanto, la violazione perpetrata dal Governo appariva di portata strutturale, risultando ancora in corso alla data di deposito degli atti difensivi.

L'Italia aveva eccepito che i migranti erano stati semplicemente ammessi in via temporanea sul territorio dello Stato e quanto prima, previa loro identificazione, respinti, senza che perciò il diritto interno richiedesse l'esperimento di alcun controllo giurisdizionale, previsto solo in caso di espulsione.

La Corte ha accolto la tesi di parte ricorrente osservando che la legge italiana non prevede espressamente la possibilità di trattenere i migranti irregolari all'interno dei CSPA, l'unica norma pertinente restando l'articolo 14 T.U.I., che si riferisce solo alla detenzione amministrativa nei CIE, la quale risponde a finalità del tutto diverse. Pertanto, la Corte ha concluso che la privazione di libertà subita dai ricorrenti risultava priva di base legale nel diritto interno e dunque priva di uno dei requisiti essenziali imposti dall'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione. La Corte inoltre ha osservato che, anche volendo ritenere che l'accordo italo-tunisino dell'aprile 2011 prevedesse una base legale alla detenzione dei ricorrenti, questa non era comunque in grado di soddisfare i requisiti imposti dalla Convenzione, in quanto, non essendo tale accordo pubblico, esso non era accessibile

<sup>23</sup> L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) ha costituito una sottocommissione ad hoc "sull'arrivo massiccio di migranti in situazione irregolare, di richiedenti asilo e di rifugiati sulle rive del sud dell'Europa" che ha effettuato una visita informativa a Lampedusa il 23 e il 24 maggio 2011. Un rapporto fortemente critico relativo alla visita è stato pubblicato il 30 settembre 2011. Nelle sue parti pertinenti è riportato nella sentenza al paragrafo 34. Nello stesso paragrafo sono riportate anche le conclusioni che il 21 aprile 2011, Amnesty International ha pubblicato in un rapporto dal titolo "Conclusioni e raccomandazioni di Amnesty International alle autorità italiane a seguito della missione di ricerca a Lampedusa e Mineo. Una crisi umanitaria provocata dalle stesse autorità italiane"

<sup>24</sup> Il 6 marzo 2012 la commissione straordinaria per i diritti umani del Senato italiano ha approvato un rapporto "sullo stato [del rispetto] dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per i migranti in Italia". Il CSPA di Lampedusa visitato dalla commissione il 6 marzo 2012, viene descritto nel rapporto in modo fortemente critico e i passaggi relativi sono riportati nel § 31 della sentenza.

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

alla collettività, ragione per cui le sue disposizioni non erano conoscibili da parte degli individui a cui si applicavano.

➤ *Violazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4*

L'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione prevede che ogni persona privata della libertà deve essere informata al più presto "dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico".

I ricorrenti avevano lamentato l'assenza di qualsivoglia forma di comunicazione da parte delle Autorità italiane circa le ragioni del loro trattenimento.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza e, in particolare, il fatto che l'obbligo di informazione previsto dal paragrafo 2 è intrinsecamente legato al diritto dell'individuo di contestare la legalità della sua privazione di libertà ai sensi del paragrafo 4, ha rilevato che, certamente i ricorrenti erano a conoscenza del loro *status* di migranti irregolari e del fatto che erano stati ammessi sul territorio nazionale in virtù e per le ragioni di cui all'articolo 10, comma 2 T.U.I.. Tuttavia, tale livello informativo non poteva soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, soprattutto perché non indicava i presupposti in fatto e in diritto della detenzione. Inoltre, la Corte ha rilevato come tale comunicazione fosse stata effettuata senza la sollecitudine richiesta dalla norma invocata.

Anche con riferimento all'allegata violazione del paragrafo 4 dell'articolo 5, la Corte ha accolto la doglianza dei ricorrenti di non essere stati posti in condizione di contestare la legalità della loro detenzione in quanto nessun provvedimento formale ad essa inerente era mai stato comunicato loro né pertanto poteva essere fatto oggetto di impugnazione.

Nonostante il Governo avesse osservato che il provvedimento di respingimento notificato ai ricorrenti indicava la possibilità di contestarne la legalità e che alcuni migranti tunisini avevano effettivamente proposto ricorsi avanti al Giudice di pace di Agrigento, la Corte, richiamati i principi generali elaborati dalla propria giurisprudenza, ha rilevato che la conclusione raggiunta con riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, non poteva che privare radicalmente di significato la possibilità di censurare la legalità della detenzione. Ciò bastava per constatare la violazione dell'articolo 5, paragrafo 4. *Ad abundantiam*, la Corte ha precisato che, anche a voler ritenere effettiva la possibilità di contestare giudizialmente la legalità dei decreti di respingimento, il fatto che tali decreti fossero stati notificati poco prima dell'effettivo rimpatrio privava comunque nella necessaria effettività il mezzo processuale, che si rivelava, quindi, inidoneo a soddisfare i requisiti di fattibilità richiesti dalla Convenzione.

➤ *Violazione dell'articolo 3 sotto il profilo materiale<sup>25</sup>*

---

<sup>25</sup> Il motivo di ricorso basato sulla violazione dell'articolo 3 sotto il profilo procedurale, per l'utilizzo delle navi per ospitare i migranti, è stato rigettato dalla Corte EDU perché proposto tardivamente.

---

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

Con riferimento alle doglianze dei ricorrenti circa le condizioni di detenzione nel CSPA nonché a bordo delle navi, la Corte, richiamati i principi generali in materia di accertamento della violazione dell'articolo 3, ha rilevato preliminarmente che la situazione sull'isola di Lampedusa nel 2011 aveva raggiunto un notevole grado di emergenza e che tale situazione era aggravata, all'epoca dei fatti di causa, dall'incendio del 20 settembre. Ciononostante, secondo i giudici di Strasburgo, questi fattori non potevano esonerare lo Stato dall'obbligo di garantire il rispetto dell'articolo 3, il quale costituisce una delle disposizioni principali dell'architettura convenzionale.

La Corte ha esaminato separatamente le censure relative alla detenzione nel CSPA e quelle inerenti il soggiorno sulle navi.

Quanto alla detenzione nel CSPA, la Corte ha richiamato i rapporti redatti non solo da diverse organizzazioni internazionali ma anche dalla commissione parlamentare italiana, che in quanto fonte di provenienza dello stesso Stato convenuto doveva essere tenuta in particolare rilievo: pur in assenza di dati certi circa lo spazio vitale assegnato a ciascun individuo, la Corte ha considerato che il grado di sovraffollamento in uno con le gravi carenze igieniche attestate ponessero la situazione dei ricorrenti al di sotto degli standard internazionali e di quelli previsti dalla Convenzione. La situazione, se da un lato poteva considerarsi attenuata dalla breve durata della permanenza, era del pari aggravata dal fatto che i migranti trattenuti erano reduci da un pericoloso viaggio in mare che ne aveva accresciuto la vulnerabilità sul piano fisico e psichico. Per tali ragioni, la Corte ha dichiarato l'avvenuta violazione dell'articolo 3.

Ad opposta conclusione è, invece, pervenuta con riferimento al periodo di trattenimento sulle navi, durato da sei a otto giorni, osservando che, esclusa la sussistenza di condizioni di detenzione inumane e degradanti, il solo stato di incertezza e angoscia circa la propria condizione che poteva animare i ricorrenti non raggiungeva quel livello di minima gravità necessario per configurare un'autonoma violazione dell'articolo 3.

➤ *Violazione dell'articolo 4 Protocollo 4*

I ricorrenti sostenevano di essere stati vittime di una espulsione collettiva secondo i dettami della giurisprudenza della Corte, ovvero sulla sola base della loro nazionalità e senza alcuna considerazione circa le loro situazioni individuali, in applicazione delle procedure semplificate previste dall'accordo bilaterale italo-tunisino. Ulteriore riprova dell'esistenza di un'espulsione collettiva era costituita, nel loro asserto, dall'elevato numero di tunisini contestualmente rimpatriati, dal fatto che l'operazione di rimpatrio era stata preannunciata da un'apposita nota ministeriale, dalla

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

standardizzazione dei decreti di respingimento e dalla difficoltà per i ricorrenti di prendere contatti con un legale.

Il Governo ha contestato fermamente la configurabilità nel caso di specie di una espulsione collettiva, evidenziando la natura individuale dei decreti di respingimento, redatti separatamente per ciascuno dei ricorrenti nonché la personale consegna agli interessati, che però avevano rifiutato di firmare il verbale di notifica. Il Governo ha altresì sottolineato che al momento del loro arrivo sull'isola di Lampedusa, tutti i migranti irregolari erano stati identificati dalla polizia nell'ambito di colloqui individuali eseguiti con ciascuno di loro con l'aiuto di un interprete o di un mediatore culturale. L'esame individuale della situazione di ciascun ricorrente risulterebbe dalla raccolta dei dati anagrafici e biometrici dei migranti, ai quali erano stati rilasciati dei lasciapassare individuali per il rientro in Tunisia.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in materia (*Hirsi Jamaa c. Italia*, n. 27765/09, 23 febbraio 2012, GC) ha osservato in primo luogo che il numero di individui espulsi sulla base di decisioni simili non costituisce presupposto da solo sufficiente per accertare la violazione dell'articolo 4, protocollo 4, . Tuttavia, ha rilevato che la sola identificazione di ciascun migrante - benché costituisca un elemento a favore della tesi di Governo - non è sufficiente ad escludere la natura collettiva dell'espulsione, soprattutto quando ricorrono altri elementi, quali l'assenza di indicazioni circa la situazione individuale del migrante nel provvedimento di espulsione, l'assenza di prova dell'effettuazione di colloqui informativi individuali, il gran numero di individui coinvolti, accomunati dalla stessa nazionalità, l'affermazione di dover procedere mediante "procedure semplificate" in virtù dell'accordo bilaterale italo-tunisino. Questi elementi hanno portato la Corte ad escludere la sussistenza delle necessarie garanzie circa la presa in carico da parte dello Stato delle situazioni individuali dei ricorrenti.

La Corte ha quindi concluso che l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto un carattere collettivo contrario all'articolo 4 del Protocollo 4.

➤ *Violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 e 5 e con l'articolo 4 del Protocollo 4*

I ricorrenti hanno affermato di non aver avuto a disposizione un efficace rimedio interno per contestare la legalità del loro trattamento in violazione del diritto ad un ricorso effettivo sancito dall'articolo 13. In particolare, hanno lamentato che l'unico strumento processuale previsto per contestare la legalità dei decreti di respingimento fosse rappresentato dal ricorso al Giudice di pace, come anche indicato nei decreti ministeriali e, tuttavia, da un lato tale mezzo non era provvisto di efficacia sospensiva e quindi era privo di effettività nei sensi indicati dalla giurisprudenza di